

MUNIZIONI / POLVERE DA SPARO:

A PALLA SPEZZATA (pallini o pallettoni) PER FUCILI DA CACCIA:	nr.
A PALLA SINGOLA PER CARABINE O FUCILI DA CACCIA:	nr.
PER PISTOLA O RIVOLTELLA:	nr.
POLVERE DA SPARO:	kg.

SEGUE ELENCO ALLEGATO;

Autorizzazione del Prefetto di _____ emessa il _____ (per eccedenze dei limiti massimi di munizioni o polvere da sparo detenibili, fissati dall'art.97 Reg.to T.U.L.P.S.), **qui in copia allegata.**

Oltre a quanto sopra specificato, allego:

- Precedente denuncia detenzione armi (se posseduta);
- Copia della licenza di collezione (se posseduta);
- Copia del porto d'armi o del titolo d'acquisto equipollente.
- Dichiarazione di vendita rilasciata dall'Armeria o tra privati;
- ORIGINALI** delle denunce delle armi acquistate (da privato);
- Nulla osta per l'acquisto di armi (se il denunciante non è titolare di porto d'armi)

NOTE:

- 1) Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia e non oltre le 72 ore successive (direttamente o con lettera raccomandata A.R. o tramite comunicazione con posta elettronica certificata) all'Ufficio locale di Pubblica Sicurezza (Questura o Commissariato) o, se questo manchi, al Comando dei Carabinieri competente per territorio. Si ha "detenzione" nel momento in cui si acquista la materiale disponibilità delle armi o delle munizioni (ovvero il "concreto esercizio di un potere di fatto e di disposizione" sul citato materiale). I ritardi dovuti a causa di forza maggiore dovranno essere opportunamente documentati.
- 2) Se trattasi di arma priva del numero di matricola in quanto anteriore al 1920 e mai punzonata, nell'apposita casella dovrà essere espressamente indicato "arma prodotta prima del 1920". Se trattasi di arma priva del numero di iscrizione nel Catalogo Nazionale delle Armi in quanto prodotta o importata prima dell'entrata in vigore delle norme sull'applicazione del numero di catalogo, nell'apposita casella dovrà essere espressamente indicato "arma precatalogo". Si rammenta comunque che le armi da caccia a canna liscia, le armi antecedenti al 1890 (classificate *Antiche*) e le repliche di armi ad avancarica, non sono catalogate. Tutte le armi antecedenti al 1920 possono essere detenute anche senza la matricola e non sono inserite nel catalogo. Tutte le armi antecedenti al 1975 e successive all'anno 1920, hanno l'obbligo della matricola per essere detenute ma non sono inserite nel catalogo.
- 3) Si possono detenere al massimo, senza licenza di collezione:
 - a) tre armi comuni da sparo (sia lunghe che corte) diverse dalle armi da caccia o sportive;
 - b) dodici armi comuni da sparo classificate sportive;
 - c) otto armi antiche;
 - d) nessuna limitazione è posta al numero di armi da caccia detenibile.
- 4) Chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate
- 5) Ai sensi dell'art. 4 D. L.vo 1274/56 in caso di cessione dell'arma il cedente ha l'obbligo di dichiararlo all'Autorità di P.S., pena l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino ad € 206,00.

6) L'art. 38 T.U.L.P.S., 4° comma: "Chiunque detiene armi senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, deve presentare ogni 5 anni la certificazione medica di cui all'art.35 comma 7° T.U.L.P.S." (a far data dal 14.09.2018):

Certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall'art. 3, comma 1, D.M. Sanità. 28.4.1998; (prima recarsi dal medico curante per ottenere il certificato anamnestico);

La mancata presentazione del certificato medico autorizza il Prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S.

PRESCRIZIONI PER LA DETENZIONE DI DETENZIONE ARMI E MUNIZIONI:

- 1) l'obbligo ex art.58 del Regolamento T.U.L.P.S. di comunicare tempestivamente e non oltre le 72 ore a questo ufficio l'eventuale acquisto/cessione a terzi di armi o munizioni (per i contravventori: arresto fino a due mesi o ammenda fino a 103,00€);
- 2) l'obbligo di custodire le armi con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica, secondo quanto disposto dalli artt. 20 e 20bis della legge n.110/75 e da questo ufficio:
 - **ARMI LUNGHE AD ANIMA LISCIA:** dovranno essere riposte in armadio metallico o in vetrinette munite di vetro antisfondamento e di idonea chiusura di sicurezza; in alternativa le predette armi potranno essere custodite con ancoraggio al muro per mezzo di catena di adeguato spessore o tondino in acciaio del diametro di 10 mm. Passante per il ponticello del grilletto, con apertura assicurata da lucchetto;
 - **ARMI LUNGHE A CANNA RIGATA ED ARMI CORTE:** oltre alle predette prescrizioni dovranno, ove possibile, essere private di una parte essenziale, custodendole a parte;
- 3) **ESPLOSIVI:** la polvere da lancio e le cartucce devono essere custodite separatamente alle armi in contenitore munito di serratura;
- 4) è fatto divieto di detenere polvere da lancio e/o cartucce a chi detiene armi e non è in possesso di attestazione per il maneggio delle armi;
- 5) L'inosservanza o la non attuazione delle presenti prescrizioni entro 60 giorni, decorrenti dalla data della denuncia, oltre al deferimento all'A.G., comporterà l'adozione di provvedimenti amministrativi quali l'obbligo di disfarsi delle armi o, in alternativa, di depositarle per il tempo necessario all'installazione delle citate misure.

Ravenna, _____

IN FEDE

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE *



QUESTURA DI RAVENNA

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA, SOCIALE E DELL'IMMIGRAZIONE

- Ufficio Armi ed Esplosivi -

(pec: dipps167.00n0@pecps.poliziadistato.it)

(telefono 0544/294506 – 507- 513)


Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 38, d.p.r. 445/2000, attesta che l'istanza è stata firmata dall'interessato in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale risultante dalla esibizione del documento:

.....
.....

* si richiama la possibilità di avvalersi delle ulteriori modalità di presentazione indicate nell'art. 38 del d.p.r. 445/2000.

COPIA DELLA DENUNCIA DEVE ESSERE SEMPRE CONSERVATA NEL LUOGO OVE L'ARMA È DETENUTA.

Ravenna, li _____



L'ADDETTO